**INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELL’IMPIANTO DI SALANETTI 1-CAPANNORI (LU), AI SENSI degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016**

CIG: ~~xxxxxxxxxx~~

*(scrittura privata)*

*Il giorno della stipula è quello risultante dalla data e ora dell’ultima firma digitale apposta delle parti.*

*TRA*

Ascit S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Capannori (LU), Loc. Lammari, Via San Cristoforo, n. 82, capitale sociale € 557.062,40 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 01052230461, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●]., CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “Ascit” o la “Committente”)

E

[●] , con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●],, Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “Appaltatore”)

*Premesso che:*

- con determina a contrarre n. 2202 del 05/03/2020 prot. n. 1669 si specificava di effettuare apposita procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto “**lavori di adeguamento idraulico dell’impianto di Salanetti 1- Capannori (LU), ai sensi degli artt. 36 e 63 del d. Lgs. 50/2016”**  da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

- è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell’appalto l’Impresa [●],

- ha partecipato l’offerta di eseguire i lavori in parola per un importo netto pari ad euro [●],[●] ([●] virgola [●]) IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per un periodo di anni [●] ([●]), il tutto come risulta dall’offerta presentata in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria e che in copia viene allegata al presente atto sotto la lettera **“A”**;

*(- nelle**more**della verifica dei requisiti di ordine generale, onde assicurare la necessaria continuità del servizi, il RUP ha autorizzato l’esecuzione anticipata il giorno [●] novembre [●];)*

- sono stati acquisiti da ASCIT tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’Impresa aggiudicataria e della consorziata esecutrice;

- è stata acquisita la certificazione della CCIAA di [●], attestante l’insussistenza, a carico del/la signor/a COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●],in qualità di [●] dell’Impresa [●] con sede legale in [●] ([●]), via [●], n. [●], di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575/1965;

- in attuazione del D.L. n. 223/06 convertito in L. n. 248/06 il committente ha ottenuto conferma in ordine alla regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;

- al finanziamento della fornitura appaltata si provvede con risorse proprie;

stante quanto sopra premesso, tra i suindicati comparenti, di comune accordo,

si conviene e stipula quanto segue.

**Art. 1 Premesse**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i seguenti documenti:

1. Capitolato Speciale: Parte I - “Prescrizioni di carattere normativo ed economico”;
2. Capitolato Speciale: Parte II – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto;
3. Relazione tecnica descrittiva;
4. Cronoprogramma;
5. Computo metrico estimativo;
6. Computo metrico;
7. Elenco prezzi unitari;
8. Analisi dei prezzi;
9. N. 4 tavole grafiche

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti.

1. Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici - approvato con D.M. 145/2000, per quanto applicabile;
2. Elenco prezzi Toscana – provincia di Lucca 2020;

**Art. 2 Oggetto dell’appalto**

La società ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., come sopra rappresentata da [●], conferisce all’Impresa [●] con sede legale in sede in [●] ([●]), via [●], n. [●], come sopra rappresentata da titolo ad agire [●] e Legale rappresentante, sig./ra cognome [●] nome [●], che accetta, l’appalto relativo ai **lavori di adeguamento idraulico dell’impianto di Salanetti 1-Capannori (LU), ai sensi degli artt. 36 e 63 del d. Lgs. 50/2016,** come meglio specificato nei dettagli tecnici di cui al capitolato tecnico, alla lettera di invito e relativi allegati.

**Art. 3 Durata**

1. L’appalto ha la durata di giorni 50 (*cinquanta*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, tenuto conto di quanto previsto nell’ art 7 del CSA01 confermata con comunicazione formale di ASCIT (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all’esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).

2. L’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto da parte di [●] dovrà avere inizio entro il giorno [●] mese [●] anno [●].

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto dei lavori o di ritardo nell’esecuzione delle medesime attività rispetto a quanto previsto dal capitolato, saranno applicate da ASCIT all’Appaltatore le penali, secondo le modalità e nella misura di cui all’art. [●] del presente contratto.

4. La riscossione delle penali da parte di ASCIT sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione finale degli importi complessivamente dovuti.

5. Ascit S.p.A. rende noto che la durata dell’appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 1, nei seguenti casi:

a) l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l’Autorità all’epoca competente individui altro soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.

b) Ascit S.p.A. per decisioni assunte dall’organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;

c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Ascit- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

d) A seguito di deliberazioni Gestore Unico Retiambiente SpA che abbiano conseguenze dirette o indirette sul presente appalto;

Si specifica sin d’ora che nelle ipotesi a) e b) l’Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all’effettivo subentro del nuovo gestore nell’espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore; Nelle ipotesi c) e d) il contratto è risolto di diritto.

6. Le Parti convengono che in ogni caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l’ordinario pagamento delle attività espletate.

7. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Accordo è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

**Art.** [●] **Rinnovo**

**Omissis**

## Art. [●] Proroga Tecnica

**Omissis**

**Art. 6 Obblighi dell’Appaltatore**

1. L’appalto dei lavori in oggetto viene affidato dall’Azienda ASCIT S.p.A. ed accettato da [●], nei termini e secondo le modalità indicate nel presente contratto, oltre che prescritte dai seguenti documenti da considerarsi parte integrante ed inscindibile del presente contratto, sia che ad essi sia operato un espresso richiamo sia che ad essi sia effettuato un indiretto riferimento:

1. lettera di invito;

b) Capitolato Speciale: Parte I - “Prescrizioni di carattere normativo ed economico”;

c) Capitolato Speciale: Parte II – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto;

d) Relazione tecnica descrittiva;

e) Cronoprogramma;

f) Computo metrico estimativo;

g) Computo metrico;

h) Elenco prezzi unitari;

i) Analisi dei prezzi;

l) N. 4 tavole grafiche

m) Offerta economica dell’Appaltatore.

n) Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici - approvato con D.M. 145/2000, per quanto applicabile;

o) Elenco prezzi Toscana – provincia di Lucca 2020

## Articolo 7 (Personale)

1. Per quanto riguarda il personale dedicato all’esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l’Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all’oggetto dell’appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l’Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell’appalto in questione.

3. L’inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

## Articolo 8 (Sicurezza e rischi da interferenze)

1. L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

Le Parti sottoscriveranno il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), allegato al presente Accordo.

## Articolo 9 (Responsabile operativo del servizio)

1. L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull’esecuzione e la conduzione dell’appalto il Sig./Dott. [●] Il responsabile operativo dell’appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell’Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

## Articolo 10 (Direttore dei Lavori)

1. Ascit S.p.A. nomina quale proprio Direttore dei Lavori il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il Direttore dei Lavori è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal Direttore dei Lavori.

2. Ascit si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il Direttore dei Lavori, opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Appaltatore.

# PARTE II: SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA’ OPERATIVE

## Articolo 11 (Modalità di esecuzione del contratto)

1. Si rimanda integralmente al capitolato speciale ed ai suoi allegati

## Articolo 12 (Verifiche e controlli)

1. Ascit S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all’uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dei Lavori. L’Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell’appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza. Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l’esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Appaltatore.

## Articolo 13 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

1 L’Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Ascit S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente. Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell’Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

# PARTE III: VICENDE CONTRATTUALI

## Articolo 14 (Obblighi dell’Appaltatore relativi all’esecuzione dei lavori)

1. L’Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d’arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l’Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant’altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

## Articolo 15 (Subappalto)

1. L’Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l’Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione:

Quota %

2. Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall’Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. [●] , solamente l’importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);

b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’Appaltatore attestante l’esecuzione a regola d’arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

3. L’Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 D.Lgs 50/16;

- una dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

- copia autentica del contratto;

- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

4. L’Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**Art 16: Penali**

1. L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l’ esecuzione dei lavori stessi. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente appalto, è tenuto al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.

In particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate:

1. Il beneficiario decade dall’anticipazione di cui all’ art. 11 comma 1 del CSA01. se l’esecuzione dei lavori non è effettivamente accertata dal Responsabile del Procedimento, a seguito della sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori, nei termini previsti dal Cronoprogramma e se non procede secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 art. 43 del Regolamento vengono prescritte soglie temporali di avanzamento lavori, come indicato nel Cronoprogramma. Nel caso di mancato rispetto di tali sogli previste nel Cronoprogramma ad ogni citata soglia intermedia verrà quindi applicata, nel primo SAL successivo ed a ultimazione lavori, una penale pari all’ 1 per mille all’importo dei lavori non eseguiti e non contabilizzati con lo stesso SAL.
3. L’aggiudicatario in sede di predisposizione del Cronoprogramma potrà prevedere di anticipare l’avanzamento economico delle opere alla scadenza mensile. In caso di ritardo la penale sopra indicata sarà applicata a tali valori intermedi.
4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   1. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
   2. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati o in merito al tempo indicato sull’ordine di servizio.
5. Nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente rispetto alle date fissate per l’inizio e per la consegna dei lavori e indicate nella lettera di invito, l’Appaltante applicherà nei suoi confronti una penale, senza necessità di messa in mora, pari allo 0,2% (per cento) dell’ammontare dell’appalto, per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto ai predetti termini sia di inizio che di fine lavori.
6. Per quanto riguarda le sole lavorazioni a interdizione totale di accesso veicoli ASCIT l’Appaltante applicherà nei suoi confronti una penale, senza necessità di messa in mora, pari all’ 1 per cento dell’ammontare dell’appalto, per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo
7. La penale irrogata ai sensi del comma 4 è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata dal citato Cronoprogramma o nell’ordine di servizio.
8. La penale di cui al comma 4, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 4, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
9. Per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per la messa a norma del cantiere rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. a seguito dei rilievi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l’Appaltatore sarà assoggettato ad una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo dei lavori contrattuali.
10. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l’inoltro del P.O.S. di cui all’art. 20 del presente Capitolato parte I, nonché delle notizie relative all’impiego della manodopera, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo dei lavori contrattuali, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità della vigente normativa in materia di appalto di opere pubbliche per l’irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari lavorativi consecutivi senza che l’Appaltatore abbia provveduto a dare inizio all’esecuzione o alla consegna dei lavori, o alla fine del periodo di interdizione totale, l’Appaltatore si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. Art. 108 D.lgs. 50/2016 nonché di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex Art. 110 D.lgs. 50/2016 salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni.

1. Tutte le penali di cui al presente articolo, ad eccezione di quella al comma 4 lett. a), sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
2. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto indicato in contratto in materia di risoluzione dello stesso.
3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o inadempimenti.
4. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a rimborsare le spese per la direzione, assistenza e sorveglianza, occorse per il maggior tempo dell'esecuzione, in ragione del 10% della penale di cui sopra.
5. Nel caso di accertamento di inadempienze o comportamenti/episodi comunque lesivi in relazione alle prestazioni da espletarsi nel corso dell’appalto, ASCIT spa avrà facoltà di applicare all’appaltatore per ogni singolo episodio le opportune penali. Ogni singola penale sarà pari all’ **1 per mille** dell’importo dell’appalto;

2. ASCIT spa potrà applicare le penali previa comunicazione scritta a seguito della quale l’appaltatore potrà, entro 5 gg. (dal ricevimento della comunicazione), produrre eventuali giustificazioni scritte riguardo all’inadempienza riscontrata. Ascit spa valuterà le motivazioni addotte dall’appaltatore e se ritenute infondate (o se non presentate nei termini) avrà facoltà di applicare le penali sopra indicate.

3. L’importo delle penali potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;

- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;

- dalla contabilità del saldo finale;

- dall’importo della cauzione definitiva.

4. In ogni caso, l’applicazione delle penali non esime l’appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni, ivi compreso il danno all’immagine, o oneri subìti da Ascit in conseguenza degli inadempimenti. È comunque fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 cod. civ..

**Art. 17 Risoluzione del contratto**

1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell’appaltatore o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio, Ascit spa attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le indicazioni del caso.

2. Fermo rimanendo quanto eventualmente già previsto nei precedenti articoli, Ascit S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;

- qualora: a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara; b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l’aggiudicazione e/o stipula del contratto;

- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;

- qualora, dopo l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 16, l’appaltatore continui a comportarsi in modo non conforme agli obblighi contrattuali e non dimostri di rimuovere le cause che hanno portato all’applicazione delle penali stesse;

- in caso di inadempienze gravi da parte dell’appaltatore e/o del personale incaricato del servizio relativamente agli obblighi derivanti dalle vigenti e future normative in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. nonché dalle norme ambientali e di interruzione di pubblico servizio;

- mancata reintegrazione della cauzione nei termini prestabiliti;

- in virtù dell’avvio dell’attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte dal medesimo gestore.

3. Ascit spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore prima della scadenza qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- qualora l’importo complessivo delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale;

- comportamento improprio del personale;

- mancanza del rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m. e mancato uso dei D.P.I.;

4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società committente, in forma di lettera raccomandata o altra modalità equivalente, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

5. In caso di risoluzione del contratto, la Società procederà all'affidamento del servizio a terzi in danno della Ditta aggiudicataria secondo le procedure concorsuali previste in caso di urgenza.

6. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta aggiudicataria nelle forme prescritte; alla stessa verrà trasmessa copia del nuovo contratto. Alla Ditta aggiudicataria saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dai crediti della stessa. Nel caso di minor spesa nulla competerà alla Ditta aggiudicataria.

7. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità, civile e penale, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta salvo il diritto di Ascit SpA al risarcimento dei maggiori danni subiti.

## Articolo 18 (Recesso)

1. Ai sensi dell’art. 1373 cod. civile Ascit S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

2. Qualora la Committente receda dal Contratto, all’Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell’invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

## Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)

1. E’ vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

2. Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell’affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l’azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

## Articolo 20 (Cessione del credito)

1. La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

## Articolo 21 (Invalidità parziale)

1. L’eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

## Articolo 22 (Responsabilità dell’Appaltatore)

1. L’appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Ascit S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell’esecuzione dell’appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Ascit S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l’Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all’interno dell’impianto Ascit S.p.A. su cui le lavorazioni insistono.

2. Eventuali sanzioni che Ascit S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili all’ esecuzione dei lavori sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell’Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo. In tal caso Ascit S.p.A. informa dell’atto contestativo e dell’eventuale sanzione l’appaltatore affinché lo stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa da parte di Ascit S.p.A. è attuato qualora l’ Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

3. Ascit S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all’Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Ascit.

**PARTE IV: DISCIPLINA ECONOMICA**

**Art. 23 Corrispettivo dell’appalto – Modalità dei pagamenti**

1. Il corrispettivo complessivamente dovuto da ASCIT per l’esatto, tempestivo e diligente adempimento del presente contratto da parte di [●] è fissato in euro [●],[●] ([●] virgola [●]) IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per un periodo di giorni [●] ([●]), decorrenti dalla data di inizio di ogni servizio confermata con comunicazione formale di ASCIT.

## Articolo 24 (Pagamenti ed assunzione dell’obbligo di tracciabilità finanziaria)

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. L’anticipazione, se richiesta dall’Appaltatore, sarà dovuta nei termini di legge dietro predisposizione, di idonei documenti contabili e prevedendo lo scomputo di quanto anticipato a stati di avanzamento nell’arco dell’anno solare dell’erogazione.

2. L’anticipazione verrà compensata proporzionalmente sui pagamenti effettuati in osservanza a quanto previsto dal presente articolo nonché dalla normativa in materia.

3. L’anticipazione è erogata in subordine alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il Programma Esecutivo dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

4. Le fatture emesse dall’Appaltatore devono essere intestate e inviate a Ascit S.p.A., in formato elettronico, secondo normativa vigente utilizzando il canale SDI con codice MJ1OYNU e split payment. L’appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): **xxxxxxxx**. La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Ascit S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell’appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento. La fattura, relativa ai lavori eseguiti e/o autorizzati, oltre che a contenere dati e numeri previsti dalla legge vigente, dovrà riportare i seguenti dati:

a) riferimento Appalto e numero di CIG;

b) riferimento numero della bolla di accompagnamento inerente le forniture consegnate;

c) prezzo al netto dello sconto praticato.

2. Accertata la corrispondenza dei dati fra la fattura (che deve contenere tutte le indicazioni sopra citate), ordine aziendale e documenti di accompagnamento, sarà cura di Ascit S.p.A. liquidare la fattura emessa.

3. Le fatture emesse dall’Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto [●].

4. I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l’Appaltatore dichiara che i corretti riferimenti dell’Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; - (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):

- Nome e cognome socio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Nome e cognome socio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Nome e cognome socio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Nome e cognome socio\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e sede INPS competente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Codice ditta INAIL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e sede INAIL competente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; CCNL applicato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

5. In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale. Ascit S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell’Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell’esecuzione dell’appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell’importo oggetto di contestazione.

6. Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene nei termini indicati al punto 3.

7. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell’Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall’Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

8. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto l’Appaltatore si assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto stesso ed a tale scopo comunica a Ascit S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d’appalto sono i seguenti:

* c.c. [●] presso la banca [●] IBAN [●];

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la signor/ra COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●];

* c.c. [●] presso la banca [●] IBAN [●];

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la signor/ra COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●];

* c.c. [●] presso la banca [●] IBAN [●];

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in conto o a saldo è il/la signor/ra COGNOME [●] Nome [●] nato/a a [●] ([●]) il giorno [●] mese [●] anno [●], codice fiscale [●];

9. L’ appaltatore si obbliga inoltre a:

* comunicare a Ascit S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
* ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
* a dare immediata comunicazione a Ascit S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. È facoltà di Ascit S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei lavori eventuali somme che l’Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Ascit S.p.A. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 82577628C5.

11. ASCIT S.p.A., in caso di gravi inosservanze o di violazioni delle norme del presente capitolato, delle disposizioni di legge o regolamentari o comunque di provvedimenti dell’autorità pubblica da parte dell’Appaltatore, potrà sospendere i pagamenti a suo insindacabile giudizio, fintantoché le inadempienze non siano rimosse e salvo che ciò non costituisca motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all’incameramento della cauzione definitiva prestata.

12. Gli importi complessivi dovuti da ASCIT a titolo di corrispettivo per l’attività svolta da [●] nel periodo di durata dell’ affidamento potranno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 298 e 145 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm., subire decurtazioni in sede di liquidazione finale in conseguenza dell’applicazione delle penali contrattualmente previste per i casi di inesatto o ritardato adempimento, secondo quanto previsto dall’ art. 16 del presente contratto.

13. Qualora i pagamenti ritardassero, per motivi imputabili ad ASCIT SPA, oltre il termine di cui sopra, decorreranno gli interessi legali fino al 120° giorno, dal quale decorreranno interessi di mora.

Ai sensi dell’art. 3, c. 8, della l. 136/2010, il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo art. 3.

**Art. 25 Deposito cauzionale**

1. L'Appaltatore, obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha presentato regolare polizza n. [●], emessa da Società [●], Ag[●], il giorni [●] mese [●] anno [●].

2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia definitiva dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinata in caso di prelievo da parte di ASCIT S.p.A. della eventuale quota a seguito del pagamento di penali, pena la risoluzione del contratto.

4. La garanzia definitiva è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

5. La cauzione è prestata mediante fideiussione assicurativa/cauzione bancaria.

6. La cauzione definitiva permane fino alla completa esecuzione del servizio e previa attestazione di regolare esecuzione da parte direttore dell’esecuzione del contratto. Pertanto la cauzione definitiva cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato i regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 103, c. 5, d.lgs. 50/2016 e ss.mm..

7. La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

8. ASCIT avrà, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Impresa affidataria per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

9. In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull’intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

10. Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l’Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

**Art 26 Polizza assicurativa per responsabilità civile**

Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., l’Impresa appaltatrice ha stipulato in data ……………….. una polizza assicurativa con la compagnia di assicurazioni ……… - Agenzia ………….. e portante il n. ………………….. e che viene conservata in atti, che tiene indenne l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 5

insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore con i seguenti massimali:

a) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere oggetto dei lavori € 183.000,00 (euro centottantatremila/00);

b) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti € 183.000,00 (euro centottantatremila/00);

c) garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo con un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); la copertura dovrà decorrere dalla data di consegna e cessare con la data di emissione del certificato di collaudo.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123.

# PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 27 (Clausola codice etico)

1. L’Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società; - non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati; - impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001; - di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili; - di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall’art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro); - non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Ascit S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all’art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

2. L’inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Ascit S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

## Art. 28 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

1. In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell’Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell’ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

2. Resta salvo il diritto di Ascit al risarcimento dei maggiori danni subiti.

## Articolo 29 (Domicilio contrattuale)

1. Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a: Ascit S.p.A. Via San Cristoforo, 82 53013 Capannori (LU) c.a. Direttore Lavori c.a. Telefax: Telefax: PEC: protocollo@pec.ascit.it

Per l’Appaltatore a::

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati. Ogni comunicazione e notificazione all’Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all’indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l’ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

## Articolo 30 (Riservatezza)

1. L’intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

2. L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall’utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra. Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto. A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l’Appaltatore: Sig. [●].

3. Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Ascit prima che fossero forniti dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

4. Per l’inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle osservazioni dell’Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

## Articolo 31 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto non abrogato dal suddetto regolamento, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all’adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

## Articolo 32 (Foro competente)

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l’Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Lucca.

## Articolo 33 (Interpretazione del presente contratto)

1. Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dichiara:

a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;

b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;

d) di essere particolarmente esperto nell’esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

3. In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

## Articolo 34 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

|  |  |
| --- | --- |
| **Per Ascit S.p.A.** | **Per l’Appaltatore** |
| [●] (carica) | [●] (carica) |
| [●] (nome) | [●] (nome) |

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1341 cod. civ. l’Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 6 (Personale), 10 (Modalità di esecuzione del contratto), 16 (penali), 17 (risoluzione del contratto), 18 (recesso), 19 (divieto di cessione del contratto), 20 (cessione del credito), 24 (Pagamenti), 32 (Foro competente).

Per l’Appaltatore [●] (carica) [●] (nome)